

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017
718/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI, REALIZZATI NEGLI ANNI 2012-2013 DALL'IMPRESA C.E.G. SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD, PER GLI ANNI TARIFFARI DAL 2014-2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 ottobre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012 – 2015);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2016 – 2019), come successivamente modificati e integrati;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, del 28 luglio 2015, prot. Autorità 22300;
- la comunicazione di C.E.G. Società Cooperativa Elettrica Gignod – id 10- del 17 settembre 2015, prot. Autorità 27136 del 21 settembre 2015;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, del 12 ottobre 2016, prot. Autorità 28908.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha definito le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023;
- il TIT 2016 – 2019, approvato con la sopra citata deliberazione 654/2015/R/EEL, reca disposizioni tariffarie con riferimento al primo quadriennio del periodo di regolazione (2016 – 2019);
- il comma 13.2, del TIT 2016 – 2019, stabilisce che, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito specificata al comma 12.5 del TIT 2012 – 2015, per le relative tipologie e durate;
- il comma 12.5, del TIT 2012-2015, elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011, alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell’incentivazione, in particolare:
 - a) investimenti della tipologia D1, relativi alla sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
 - b) investimenti della tipologia D2, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell’Autorità (*smart grids*);
 - c) investimenti della tipologia D3, relativi al rinnovo e potenziamento delle reti in media tensione nei centri storici;
 - d) investimenti della tipologia D4, relativi al potenziamento delle capacità di trasformazione delle cabine primarie nelle aree critiche;
 - e) investimenti della tipologia D5, relativi a progetti pilota inerenti sistemi di accumulo selezionati secondo la procedura e i criteri di cui all’articolo 13 del TIT 2012-2015 medesimo;
- ai sensi del comma 12.8, del TIT 2012-2015, la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 12, del medesimo TIT 2012-2015, è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l’ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall’Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all’articolo 13 del TIT 2016 – 2019, come previsto dall’articolo 54 del TIT 2016 – 2019 medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC₃.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2012 e 2013 dichiarati come incentivati dall'impresa C.E.G. Società Cooperativa Elettrica Gignod - id AEEGSI 10 - (di seguito: C.E.G.), con comunicazione del 17 settembre 2015, prot. Autorità 27136 del 21 settembre 2015, la medesima impresa ha fornito la documentazione volta a comprovare il rispetto dei requisiti di cui al comma 12.6 del TIT 2012-2015;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha analizzato la documentazione fornita dall'impresa C.E.G. e, in esito all'istruttoria condotta, con comunicazione del 12 ottobre 2016, prot. Autorità 28892, ha segnalato l'ammissibilità degli investimenti dichiarati dall'impresa C.E.G. alla maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT 2012-2015.

RITENUTO NECESSARIO:

- disporre l'ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti dichiarati dall'impresa C.E.G. entrati in esercizio negli anni 2012-2013;
- determinare, ai sensi del comma 13.1, del TIT 2016 – 2019, l'ammontare di maggiore remunerazione spettante all'impresa C.E.G. in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2012-2013 e riferito ai riconoscimenti per gli anni tariffari dal 2014 al 2017

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di maggiore remunerazione degli investimenti incentivati di cui al comma 13.2 del TIT 2016 – 2019

- 1.1 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2012 e 2013, dichiarati da C.E.G. Società Cooperativa Elettrica Gignod (id AEEGSI 10), riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, sono ammissibili ai fini della maggiore remunerazione, di cui al comma 13.2, del TIT 2016 - 2019.

Articolo 2

Riconoscimento della maggiore remunerazione degli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2012 – 2013 per gli anni tariffari 2014 -2017

- 2.1 L'ammontare relativo alla maggiore remunerazione, di cui al comma 13.2, del TIT 2016-2019, spettante a C.E.G. Società Cooperativa Elettrica Gignod (id AEEGSI 10), per ciascun anno tariffario dal 2014 al 2017, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2012 e 2013, è indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 La Cassa per i servizi energetici e ambientali, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga gli importi di cui alla Tabella 2.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento e le relative tabelle sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni